




## LE NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 NEL SETTORE DEL TRASPORTO OCCASIONALE DI PASSEGGERI

Come noto, in data 22 maggio 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte dal **REGOLAMENTO (UE) 2024/1258** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo.

In particolar modo, è stato **modificato l'art. 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006, mediante l'aggiunta di un nuovo comma** che dispone come, nell'ambito di un servizio occasionale passeggeri, internazionale o nazionale (v. definizione nuovo art. 4 lett. n-bis), l'interruzione di cui al primo comma (45 minuti consecutivi) potrà essere **sostituita da due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna**, distribuite nel periodo di guida di cui al primo comma (4 ore 30'), in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma (45 minuti complessivi).

Facciamo degli esempi per fare chiarezza:



ALTRI ESEMPI: 17' + 28'; 23' + 22';

29' + 16'; 20' + 25',

Una seconda modifica interessa l'**art. 8**, dove è stato aggiunto il **comma 2bis** che prevederà la possibilità di effettuare il periodo di **riposo giornaliero** una volta **entro un massimo di 25 ore** (anziché le note 24 ore) dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale;

**A condizione che:**

- *L'estensione di 1 ora (da 24h a 25h) NON comprometta la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti;*
- *Si applicherà solo ad un singolo servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore;*
- *Il giorno in cui viene utilizzata l'estensione, il tempo di guida totale non dovrà superare le sette (7) ore;*
- *Tale deroga potrà essere utilizzata due volte in un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri con una durata di almeno otto periodi consecutivi di 24 ore;*
- *Il ricorso a tale deroga non pregiudichi l'orario di lavoro massimo previsto dalla normativa.*

**ATTENZIONE!!!!**  'estensione della giornata non si applicherà all'equipaggio in "multipresenza" dove la giornata è composta da un massimo di 30 ore.

Anche il **comma 6bis dell'art. 8** ha subito una modifica nella frase introduttiva che è stata sostituita dalla disposizione che in deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il **conducente che effettua un singolo servizio occasionale passeggeri (ANCHE NAZIONALE) potrà rinviare il periodo di riposo settimanale di 12 periodi consecutivi di 24 ore al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare**, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- *L'esenzione si applicherà solo ad un unico servizio di trasporto occasionale di passeggeri;*
- *Il conducente dovrà effettuare un regolare riposo settimanale (45 h) prima di utilizzare la deroga.*
- *Dopo aver utilizzato l'esenzione, il conducente sarà tenuto ad effettuare due riposi settimanali regolari (tot. 90 h) o un riposo regolare e uno ridotto (tot. 69 h) che dovrà essere compensato entro tre settimane dalla fine della deroga.*
- *L'autobus dovrà essere dotato di un tachigrafo digitale/intelligente.*
- *Quando si guida tra le 22:00 e le 6:00, il veicolo dovrà essere guidato da un equipaggio (due conducenti) oppure le interruzioni di cui all'art. 7 dovranno essere effettuate ogni 3h di guida anziché ogni 4h30' come di consueto.*

 **ATTENZIONE!!!!** 

**Al fine di giustificare l'uso delle suddette deroghe**, il conducente dovrà avere a bordo il foglio di viaggio compilato, contenente le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, che la società di trasporto è tenuta a fornire al conducente prima dell'inizio di ogni viaggio. Tali documenti dovranno essere conservati a bordo del veicolo in forma cartacea o in formato elettronico per almeno i 28 giorni precedenti il giorno del controllo e dal 31 dicembre 2024 per un periodo minimo di 56 giorni.

Per il trasporto nazionale, sarà possibile utilizzare il foglio di viaggio per il trasporto internazionale, indicando che viene utilizzato per il trasporto interno.

L'obbligo di tenere a bordo del veicolo le copie cartacee o elettroniche dei fogli di viaggio cesserà di applicarsi al più tardi quando il veicolo utilizzerà un tachigrafo smart2 che consentirà la registrazione

del tipo di servizio passeggeri di cui al paragrafo 5, già previsto nel prossimo aggiornamento e future modifiche del Regolamento (UE) n. 2016/799.

Un'altra importantissima modifica di interesse per gli operatori di polizia stradale, riguarda l'**articolo 19, comma 2 del Regolamento (CE) n. 561/2006**, dove la nuova disposizione **autorizzerà le autorità competenti di uno Stato membro a imporre una sanzione a un'impresa e/o un conducente** per un'infrazione al presente regolamento **o al regolamento (UE) n. 165/2014** rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, **anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.**

Fino al 21 maggio 2024, infatti solamente le violazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006 potevano essere contestate ad esempio dalle autorità di controllo italiane anche se materialmente commesse all'estero. Ora, con la nuova formulazione anche le infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 (quali ad esempio, la guida senza carta conducente inserita, il mancato inserimento paese di inizio/fine attività...ecc) potranno essere contestate indipendentemente dal paese dove sono state commesse.



A CURA DI

## Zampedri dott. Alessandro

Vice Sovrintendente Polizia Locale di Trento (TN) -  
Specialità Controllo Autotrasporto.

Membro del Comitato Nazionale dei Referenti ed Esperti di  
ASAPS;

Docente accreditato M.I.T., prot. 13033 del 06/08/2020, nello  
svolgere corsi di formazione sul buon funzionamento dei  
tachigrafi digitali e analogici di cui al Decreto Dirigenziale prot.  
215 del 12 dicembre 2016.

Esperto nell'individuazione delle più sofisticate alterazioni dei  
tachigrafi digitali e dei più evoluti sistemi di manipolazione del  
sistema SCR – post trattamento dei gas di scarico (AdBlue).

Email: [ale.past89@hotmail.it](mailto:ale.past89@hotmail.it)

Pec: [zampedri.alessandro@pec.it](mailto:zampedri.alessandro@pec.it)



© **Copyright - Tutti i diritti sono riservati.**

*È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale dei contenuti inseriti nella presente opera, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore o di ASAPS.*

*Il presente focus è frutto della personale esperienza e ricerca nella materia.*

*Quanto inserito rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore.*

*Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o refusi.*